REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. Il Comune di Palagiano, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce, quali interlocutori nell'ascoltare ed interpretare le aspirazioni di partecipazione dei cittadini, le Associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, sportive e ricreative, religiose, di programmazione sociale e civile, di promozione territoriale, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di protezione civile.
2. Il Comune promuove l'interazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose ed etniche.

TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 2 – FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ALBO

1. L'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito anche solo "Albo" o "Albo delle Associazioni", ha finalità di censimento delle realtà associative presenti sul territorio.
2. L'Albo è pubblico ed è depositato presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura, che ne cura il regolare aggiornamento compresa la verifica dei requisiti degli iscritti.
3. L'iscrizione è gratuita.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per aver titolo a fruire degli strumenti informativi e dei beni strumentali posti a disposizione del Civico Ente per la promozione delle attività associative.

Articolo 3 – SEZIONI DELL'ALBO

1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale si istituisce l'Albo delle Associazioni nelle seguenti sezioni:

a) Assistenza e sicurezza sociale e umanitaria;
b) Cultura, scienza e informazione, tutela dei valori ambientali, del territorio, artistici, storici, archeologici e tradizionali;
c) Attività sportive, ricreative e del tempo libero.

Articolo 4 – ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE DALL'ALBO

1. Possono iscriversi all'Albo:

a) le Associazioni costituite con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate, con atto notarile, anche se prive di personalità giuridica;
b) le Associazioni di volontariato anche quelle previste dal D.L 03 Luglio 2017 con esclusione dei soggetti previsti al comma 2 del presente Articolo;
c) le Associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 383/2000, iscritte nell'albo nazionale o regionale ex art. 7 della medesima Legge;
d) le articolazioni locali di Associazioni e/o organizzazioni riconosciute ai livelli regionale e/o nazionale;

2. Sono esclusi dall'Albo:

a) i partiti politici, i movimenti politici e le Associazioni partitiche;
b) le Associazioni che abbiano come finalità la tutela degli interessi economici degli associati;
c) i circoli ricreativi privati;
d) le Associazioni che prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale;
e) gli enti ecclesiastici ed IPAB;

f) le cooperative sociali.
g) I comitati.

Articolo 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ALBO

Possono iscriversi all'Albo, utilizzando l'apposito modello "Allegato A" che è parte integrante di questo Regolamento, le Associazioni che posseggono contemporaneamente all'atto dell'iscrizione:

a) lo Statuto contenente l'ordinamento su base democratica e le norme di funzionamento dell'Associazione;
b) la specifica indicazione, nello Statuto, dell'assenza di finalità di lucro;
c) l'indicazione, nello Statuto, di una tra le finalità elencate nell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento;
d) sede nel territorio del Comune di Palagiano da almeno un anno alla data di iscrizione all'albo;
e) organismi rappresentativi regolarmente costituiti da almeno un anno alla data di iscrizione all'albo;

Articolo 6 – MODALITÁ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Per l'iscrizione all'Albo occorre presentare, al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda (allegato A) resa dal rappresentante legale dell'Associazione, contenente le seguenti informazioni:

a) denominazione dell'Associazione;
b) dati anagrafici del rappresentante legale e del referente espressamente delegato nei rapporti con il Comune;
c) dati fiscali dell'Associazione e del legale rappresentante;
d) sede dell'Associazione con recapiti telefonici, telematici (PEO e PEC);
e) denominazione e sede nazionale dell'Associazione cui è collegata eventualmente l'articolazione locale;
f) data d'inizio dell'attività svolta nel territorio comunale;
g) sezione (una delle tre) dell'Albo per la quale si chiede l'iscrizione;

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia di atto costitutivo e statuto dell'Associazione e/o organizzazione;
b) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente;
c) copia ultimo bilancio contabile approvato;

3. Il Comune è obbligato a trattare i dati nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 7 – AGGIORNAMENTO PERIODICO

1. L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 20 Maggio, a cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Palagiano.
2. Le Associazioni già iscritte dovranno confermare la volontà di permanere nell'Albo, utilizzando l'istanza di rinnovazione, come da allegato modello che è parte integrante di questo Regolamento, pena la cancellazione d'Ufficio, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicando eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute e in tal caso, allegando relativa documentazione.
3. Eventuali modifiche relative alle informazioni fornite per l'iscrizione all'albo e che dovessero intervenire dopo il 31 Marzo devono essere comunicate entro 30 giorni dall'avvenuta modifica all'ufficio competente.
4. In caso di omessa comunicazione delle modifiche di cui al comma 2 si procederà alla

cancellazione d'ufficio.

Articolo 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. L'iscrizione all'Albo viene sospesa dalla Giunta Comunale qualora:
a) L'associazione iscritta abbia violato il presente regolamento;
2. Sono cancellate dall'Albo le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
a) cessazione dell'attività;
b) richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dall'Associazione iscritta;
c) durata per un periodo superiore a sei mesi di una delle cause previste per la sospensione di cui al comma precedente, sulla scorta di provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.
d) omessa comunicazione delle sopravvenute modifiche di cui all'articolo 7 comma 2.

TITOLO III – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 9 – FINALITA' DELLA CONSULTA

1. Il Comune individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento di partecipazione idoneo per l'integrazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo.
2. Attraverso la Consulta delle Associazioni, il Comune intende:
a) favorire e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata;
b) promuovere la cultura civile e democratica della comunità di Palagiano, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della pace, della multiculturalità e dell'integrazione dei popoli e della partecipazione attiva alla vita sociale;
c) istituire ambiti di confronto e di programmazione tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni;
d) favorire buone prassi di collaborazione tra pubblico e privato sociale;
e) promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le varie realtà associative presenti sul territorio;
f) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni.

Articolo 10 – FUNZIONI E PREROGATIVE DELLA CONSULTA

1. La Consulta:
a) è un organo di partecipazione che rappresenta le esigenze delle Associazioni in relazione alle specifiche attività di ciascuna;
b) è la sede per il **libero confronto e per la promozione di progetti condivisi**;
c) esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, collabora con l'Amministrazione Comunale sia nella promozione della democrazia partecipativa dei cittadini sia nell'elaborazione - a richiesta o di propria iniziativa - di relazioni, studi, proposte, istanze;
d) quando si ritengano necessarie valutazioni di solidarietà sociale e di partecipazione popolare la Consulta è preventivamente interpellata per atti di competenza del Consiglio Comunale, inerenti i servizi pubblici locali o gli strumenti di programmazione generale quali, ad esempio, i piani generali urbanistici, le modifiche allo statuto comunale, il piano sociale di zona **ed il bilancio comunale**. La Consulta dovrà esprimere i pareri richiesti con apposite relazioni motivate entro 30 giorni dalla richiesta, salvo casi eccezionali ed urgenti;
e) può presentare atti o esporre argomenti di interesse delle Associazioni agli organi dell'Amminstrazione comunale;
f) **può proporre** al Sindaco le forme di comunicazione istituzionale che ritiene più opportune per la diffusione di iniziative specifiche o delle proprie attività;
g) ha libertà di organizzazione interna circa le attività proprie ed i compiti ricevuti dal Comune.

Articolo 11 – SEZIONI DELLA CONSULTA

La Consulta delle Associazioni è suddivisa nelle seguenti Sezioni tematiche:

a) Assistenza e sicurezza sociale e umanitaria;

b) Cultura, scienza e informazione, tutela dei valori ambientali, del territorio, artistici, storici, archeologici e tradizionali;

c) Attività sportive, ricreative e del tempo libero.

Articolo 12 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA CONSULTA

1. Possono iscriversi alla Consulta e farne parte tutte le Associazioni che siano già iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che abbiano organismi rappresentativi regolarmente costituiti e che, all'atto dell'iscrizione presentino:

a) bilancio dell'anno precedente a quello dell'iscrizione, da depositare in copia conforme all'originale – in caso di ritardo nell'approvazione del Bilancio, l'Associazione si impegna a depositaro entro e non oltre il 10 Maggio, pena la mancata iscrizione alla Consulta;

b) relazione dalla quale risulti l'esercizio di attività associative come da articolo 13, comma 2 lettera b).

Articolo 13 – MODALITÁ DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA

1. Per l'iscrizione alla Consulta occorre presentare, al Sindaco, apposita istanza, entro il 31 marzo di ogni anno, resa dal rappresentante legale dell'Associazione contenente l'attestazione di iscrizione all'Albo.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente.

b) relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno e sui programmi che l'Associazione intende realizzare;

3. L'istanza di iscrizione alla Consulta comporta obbligatoriamente la domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4. Il Comune è obbligato a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 14 – AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA CONSULTA

1. L'elenco delle Associazioni iscritte alla Consulta viene aggiornato annualmente entro il 20 Maggio, a cura dell' Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Palagiano.

2. Le Associazioni già iscritte dovranno confermare la volontà di permanere nella Consulta, pena la cancellazione d'ufficio, presentando al Sindaco istanza di rinnovazione, entro il 31 Marzo di ogni anno utilizzando il modello di rinnovazione, come da allegtao, che è parte integrante di questo Regolamento(allegato 1). Dovranno comunicare eventuali modifiche,trasformazioni o cessazioni sopravvenute e, in tal caso, allegare realtiva documentazione.

3. Eventuali modifiche relative alle informazione fornite per l'iscrizione alla Consulta e che dovessero intervenire dopo il 31 Marzo devono essere comunicate entro 30 giorni dall'avvenuta modifica all'ufficio Pubblica istruzione e cultura del Comune.

4. L'istanza di rinnovazione di iscrizione alla Consulta, comporta d'ufficio, la domanda di rinnovazione di iscrizione all'Albo delle Associazioni, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 15 – ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente;

d) il Segretario;

e) il Coordinamento

2. Gli organi elettivi della Consulta hanno la **durata di tre anni,** non rinnovabili nel successivo mandato. Al fine di garantire una più ampia partecipazione attiva delle associazioni, i rappresentanti di una stessa associazione non possono essere eletti nell'organo elettivo di cui hanno fatto parte nel precedente mandato.

3. Non possono far parte della Consulta il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, gli Amministratori delle Società partecipate del Comune.

4. Il Presidente, il Vice Presidente, ~~e~~ il Segretario e i coordinatori di Sezione Tematica.

decadono dalla carica in seno alla Consulta nei seguenti casi:

a) assumono una carica istituzionale;
b) si candidano alle elezioni amministrative del Comune di Palagiano;
c) riportano condanne penali definitive;
d) perdono la carica di rappresentanza nell'ambito dell'associazione di provenienza.

La decadenza dalla carica avviene automaticamente all'atto dell'accettazione della carica pubblica e della candidatura alle elezioni amministrative, senza presa d'atto dell'Assemblea. Al loro posto subentra il primo dei non eletti.

Articolo 16 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo della Consulta ed è costituita da un rappresentante designato da ciascuna Associazione iscritta all'Albo.
2. La prima riunione dell'Assemblea, per l'elezione del nuovo Presidente, è convocata e presieduta dal Presidente uscente e, in prima applicazione del presente Regolamento, dal Sindaco.
3. Nell'anno di scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi della Consulta dopo l'aggiornamento dell'Albo e comunque non oltre il 31 Maggio.
4. I componenti dell'Assemblea decadono per dimissioni personali, per nuova designazione da parte dell'Associazione di appartenenza o per scioglimento di quest'ultima.
5. Nell'ambito dell'Assemblea ciascun componente può destinatario di " delega a rappresentare" da parte di una sola altra Associazione tra qiuelle iscrittealla Consulta.
6. In caso di impedimento di un referente titolare a partecipare ai lavori dell'Assemblea, il presidente dell'Associazione di provenienza designa un supplente, con delega scritta, da presentare al Presidente della Consulta all'inizio della seduta dei lavori assembleari.
7. La rappresentanza di una associazione all'interno della Consulta decade dopo due assenze consecutive non giustificate e comunque dopo quattro assenze non giustificate nel biennio di validità della Consulta; della decadenza prende atto dell'Assemblea che provvede alla eventuale surroga con altro Referente della medesimaAssociazione indicato dal suo legale rappresentante.
8. Il Sindaco, o un suo delegato, è invitato permanente senza diritto di voto.
9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
10. Ai lavori dell'Assemblea, su invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori e i Consiglieri comunali, esperti e rappresentanti di Enti o Istituzioni.
11. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno con preavviso di 10 giorni La convocazione dell'Assemblea può anche essere richiesta con formale istanza sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto; in tal caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni.
12. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto; in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo degli aventi diritto.
13. Tranne che per l'elezione del presidente e del Vice Presidente, le decisioni sono assuntecon la maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.
14. Presidente, vice Presidente e Coordinatori sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto.

15. All'Assemblea spetta:
a) eleggere, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente;
b) formare e presentare all'Amministrazione Comunale i pareri e gli elaborati su problematiche di solidarietà sociale, su argomenti di partecipazione popolare e sugli atti di programmazione di cui all'art. 10 lett. g);
c) incontrare, almeno due volte l'anno (nei mesi di aprile e ottobre), il Sindaco e l'Amministrazione Comunale per conoscere lo "Stato della Comunità", gli obiettivi raggiunti e da perseguire;
d) determinare i programmi di attività della Consulta;
e) favorire la diffusione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio tra le Associazioni;
f) approvare i verbali delle sedute.
g) Valutare l'eventuale coinvolgimento e la collaborazione della Consulta in attività, iniziative o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale o enti terzi. Il Presidente convoca l'assemblea per valutare lka richiesta e nel caso in cui la scadenza non consenta la convocazione dell'Assembela, convoca il Coordinamento per l'approvazione.

Articolo 17 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
a) rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali ed associative nel rispetto e nei limiti delle decisioni adottate dall'Assemblea e dalle sezioni tematiche;
b) svolge funzioni di impulso e di coordinamento generale delle attività della Consulta;
c) entro sette giorni dalla sua elezione, convoca distintamente ciascuna sezione tematica al fine di eleggere i rappresentanti, in numero di uno per ogni sezione, in seno al Coordinamento
d) convoca l'Assemblea e la presiede;
e) convoca il Coordinamento e lo presiede;
f) prende atto delle presenze e delle assenze alle assemblee e adotta le necessarie risoluzioni di cui all'art.16 comma 6.
2. Il Presidente nomina il segretario fra i componenti dell'Assemblea.
3. La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di consigliere o amministratore regionale, provinciale e comunale nonché di parlamentare.
4. Il Presidente decade dall'incarico per dimissioni o per mozione di sfiducia in relazione al mancato adempimento del mandato proposta da lameno 1/3 dei componenti e votata dall'Assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto.
5. Il Presidente della Consulta in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
6. In caso di vacanza della presidenza, il Vice-presidente, entro i 30 giorni successivi, convoca l'Assemblea per l'elezione di altro Presidente.
7. In caso di contemporanea vacanza sia della presidenza sia della vice-presidenza, assume la carica di presidente temporaneo il componente più anziano dell'assemblea ed entro i 30 giorni successivi convoca l'Assemblea per l'elezione di altro Presidente.

Articolo 18 – IL SEGRETARIO

1. Coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'Ordine del Giorno delle convocazioni;
2. Di ogni riunione redige apposito verbale, con successivo invio, tramite e-mail, entro 10 giorni sia all'Amministrazione Comunale sia a tutti i componenti dell'Assemblea.
3. Viene nominato dal Presidente tra i membri dell'Assemblea.
4. La carica di Segretario è incompatibile con quella di membro del Coordinamento. Qualora il Presidente proponesse la carica di Segretario ad uno dei membri del Coordinamento, questi dovrà dimettersi dalla sua carica in caso di accettazione della carica di Segretario.
5. Il membro del Coordinamento che riceve la proposta di nomina di Segretario comunica, nel termine massimo di sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della nomina. In caso di accettazione presenta le proprie dimissioni dal Coordinamento eil Presidente provvede a convocare la sezione tematica di provenienza e ad indire nuove elezioni del coordinatore di sezione.

6. Nelle assemblee del Coordinamento il Segretario non ha diritto di voto.

Articolo 19 – IL COORDINAMENTO

1. Il Coordinamento è l'organo di collegamento e di coordinamento tra le Sezioni tematiche della Consulta.
2. Esso è composto da 5 membri: Presidente e Vice Presidente della Consulta, i tre membri coordinatori eletti a scrutinio segreto da ciascuna sezione della Consulta.
3. Il Coordinamento provvede:
a) a collaborare con il Presidente nella conduzione della Consulta;
b) a promuovere e coordinare le attività delle Sezioni tematiche;
c) a diffondere le conoscenze tra le Associazioni e tra le Sezioni;
d) a proporre eventi ed attività di portata generale.
4. I singoli coordinatori svolgono, all'interno delle rispettive Sezioni, compiti di organizzazione e di trasmissione di informazioni tra le Associazioni e gli organi della Consulta.

Articolo 20 – LE SEZIONI TEMATICHE

1. Le Sezioni tematiche svolgono la propria funzione secondo le direttive e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e/o dal Coordinamento.
2. Spetta alle Sezioni:
a) eleggere tra i rispettivi rappresentanti il coordinatore di Sezione, a maggioranza assoluta (metà più uno) e a scrutinio segreto dei rappresentanti delle Associazioni iscritte nelle rispettive Sezioni. A parità di voti, prevale il candidato più giovane di età.
b) proporre programmi ed iniziative di formazione, di studio e di ricerca nei propri ambiti di competenza;
c) esprimere pareri ed elaborare documenti per materie aventi portata sezionale;
d) promuovere la collaborazione tra le Associazioni all'interno di ciascuna sezione di appartenenza e tra le diverse sezioni.

Articolo 21 – MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI MONOCRATICI

1.Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a scrutinio segreto dall'Assembleagenerale.Le proposte di candidatura a Presidente della Consulta, entro il termine massimo di 10 giorni prima dell'assemblea elettiva, vengono presentate al Presidente uscente dell'Assemblea (al sindaco in prima applicazione di questo regolamento).
2.Il Presidente dispone la comunicazione delle candidature a tutte le associazioni facenti parte della Consulta.
3.Ciascun elettore esprime il proprio voto indicando su apposita scheda, predisposta dall'Amministrazione in prima applicazione del presente Regolamento e successivamente dal Coordinamento, il nominativo prescelto.
4.Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli aventi diritto. Viene eletto Vice Presidente il secondo candidato più suffragato.
5.Ove ciò non si verifiche, si procede nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati maggiormente suffragati nella prima votazionee sarà eletto chi riporta la maggioranza assoluta (metà oiù uno) di voti. Se anche dopo la seconda votazione nessuno risulta eletto, l'elezione viene rinviata ad una riunione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi 10 giorni, nella quale l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà a maggioranza semplice, purchè sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
6. A parità di voti, prevale il candidato più giovane di età
7. Risulta eletto Vice Presidente il candidato meno suffragato al ballottaggio.
8. Nel caso in cui vi sia un unico candidato alla caric adi Presidente, dopo le elezioni, il Presidente eletto invita i delegati a candidarsi alla caica di Vice Presdiente e quindi si procederà ad una

votazione fra i delegati candidati nella seduta dell'assemblea successiva, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Le relative candidature potranno essere proposte anche in corso di seduta**.**

Articolo 22 – COMMISSIONE ELETTORALE IN SENO ALL'ASSEMBLEA

1. La Commissione elettorale è composta dal sindaco, o suo delegato, due consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) designati in Conferenza dei Capigruppo.
2. La Commissione elettorale svolge funzioni di verifica poteri, sovrintende alle operazioni di voto, svolge l'attività di scrutinio, proclama gli eletti.

Articolo 23 – RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le risorse dell'Ente comunale, garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione:

a) spazi di riunione;
b) un fondo di funzionamento qualora le risorse economico-finanziarie dell'Amministrazione lo consentano;
c) eventuali contributi per particolari iniziative promozionali e/o formative dell'intera Consulta;
d) sostegno organizzativo ad eventi ritenuti prioritari dalla Consulta.
e) bacheca tradizionale e bacheca on - line.

Articolo 24 - NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento è data facoltà alle associazioni di presentare il bilancio contabile approvato entro il termine ultimo del 30/04/2018.